

NORMATIVA DEL CATASTO FONDARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6
Titolo I - Norme generali

Art. 4 Concoranza del Catasto e del Libro fondiario

1. Gli atti del Catasto fondiario e del Libro fondiario devono essere tenuti sempre in perfetta concordanza.
2. A tal fine tutti i cambiamenti relativi allo stato dell'immobile devono eseguirsi tanto nel Catasto come nel Libro fondiario, con le modalità stabilite nel successivo articolo [5](#).